

**Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
*(testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26 aprile 2011)***

Art. 1
(finalità)

1. L'Università degli Studi di Catania, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le proposte in ordine ai contratti di ricercatore a tempo determinato da bandire sono deliberate dal Consiglio della struttura didattica interessata. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di tali proposte, previo parere obbligatorio del Senato accademico in ordine alle esigenze di didattica, di ricerca e di servizio agli studenti, delibera in ordine ai contratti da bandire, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzione di durata almeno quindicennale per i ricercatori di cui al successivo art. 2, comma 2 lettera b), ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui alla lettera a) del medesimo articolo.

Art. 2
(tipologie di contratto)

1. I destinatari dei contratti di cui al precedente art. 1, comma 1, sono scelti mediante le procedure pubbliche di selezione disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 del 11 marzo 2005.
2. I contratti hanno le seguenti tipologie:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dalla struttura didattica competente sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del M.I.U.R.;
 - b) contratti di durata triennale non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm., di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.

Art. 3
(requisiti di ammissione)

1. Fermi restando i requisiti specifici richiesti per la stipula dei contratti di cui al superiore art. 2, comma 2, lettera b), sono ammessi a partecipare alle procedure pubbliche di selezione volte alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo equivalente, ovvero, per i settori concorsuali interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Fino al 31.12.2015, in alternativa al possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo equivalente, e del diploma di specializzazione medica, è titolo valido, per la partecipazione alle

procedure di cui al comma precedente, il possesso, da almeno tre anni, di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con curriculum scientifico professionale comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attività di ricerca svolta dopo la laurea (specialistica o magistrale o secondo il vecchio ordinamento) presso istituzioni italiane o straniere di livello universitario o presso enti pubblici di ricerca. Restano fermi i requisiti specifici aggiuntivi richiesti per la stipula dei contratti di cui al superiore art. 2, comma 2, lettera b).

3. I requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di selezione.

Art. 4 *(esclusioni)*

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione volte alla stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 2, i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

2. Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica di afferenza, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 *(bandi di selezione)*

1. I bandi per la stipula dei contratti di cui al presente regolamento devono specificamente prevedere:

- a) numero e tipologia dei contratti da stipulare;
- b) settore concorsuale ed eventuale indicazione dei settori scientifico-disciplinari a cui si riferisce il contratto messo a concorso, nonché indicazione della struttura didattica di afferenza;
- c) specifiche funzioni, diritti e doveri del ricercatore e trattamento economico e previdenziale allo stesso spettante;
- d) requisiti di ammissione alle procedure bandite;
- e) lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- f) eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
- g) termine per la presentazione delle istanze di partecipazione;
- h) modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- i) modalità di svolgimento delle procedure di selezione.

2. I bandi sono emanati con decreto a firma congiunta del rettore e del direttore amministrativo e resi pubblici per via telematica sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

Art. 6 *(commissioni giudicatrici)*

1. Per ciascuna procedura selettiva, su indicazione del Consiglio della struttura didattica di afferenza, viene nominata, con decreto del rettore, una commissione giudicatrice composta da tre professori, anche esterni all'Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando

ovvero al settore scientifico-disciplinare, ove espressamente indicato nel bando. Il decreto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. La commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova commissione ovvero per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

Art. 7

(modalità di espletamento delle selezioni)

1. La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto si applicano i parametri e i criteri di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89. A seguito della valutazione preliminare, i candidati, comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione, con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione di cui alla successiva lettera b).
- b) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, secondo i seguenti parametri:
 - titoli: fino a un massimo di punti 30;
 - pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 70.

Il candidato deve altresì superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

La commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del precedente art. 1, lettera a), predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui alla superiore lettera a), nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto si applicano i parametri e i criteri di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89.

Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità sul sito web di Ateneo.

2. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica.

3. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera.

4. La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il candidato migliore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno settanta punti.

6. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti alle procedure di selezione di cui al presente regolamento.

Art. 8

(accertamento della regolarità degli atti)

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.

2. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, dichiara il nominativo del candidato individuato dalla commissione giudicatrice, e lo comunica alla struttura didattica interessata.

Art. 9

(stipula del contratto)

1. Il Consiglio della struttura didattica interessata, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato individuato col decreto di cui al precedente art. 8, comma 2. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio della struttura didattica interessata è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, per quanto di sua competenza.

2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, si procede alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che stabilisce tra l'altro le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

3. I contratti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari di contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato, fino ad un massimo del 30%, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

5. Il ricercatore è tenuto all'obbligo di residenzialità presso la sede di servizio.

6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 10

(proroga e durata dei contratti)

1. I contratti di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento hanno durata triennale e possono essere prorogati, per soli due anni, per una sola volta, previa positiva

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dal Consiglio della struttura didattica interessata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, verificata la disponibilità finanziaria.

2. Secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 9, della legge 240/2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al medesimo art. 22 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 11

(norma interpretativa)

Nell'ambito del presente regolamento, per struttura didattica è da intendersi la facoltà, fino alla disattivazione delle stesse in applicazione del nuovo statuto di Ateneo di cui alla legge 240/10. A seguito della suddetta disattivazione, per struttura didattica è da intendersi il dipartimento.

Art. 12

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle selezioni volte alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, ed entra in vigore a far data dal decreto rettorale di emanazione.

2. I contratti di ricercatore a tempo determinato già in essere in Ateneo alla data di entrata in vigore della legge 240/2010, e i bandi di selezione pubblica già emanati alla stessa data restano disciplinati dalle norme contenute nel regolamento di Ateneo di cui al D.R. del 15 dicembre 2009 n. 12870.